

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 07-03-2022

Messaggio n. 1053

OGGETTO: Reddito di Libertà. Finanziamento della misura con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall'articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020

Con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 3 milioni di euro, destinati a finanziare la misura denominata Reddito di Libertà in favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà allo scopo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all'autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/figlie minori.

Con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021 sono stati forniti i principali chiarimenti sulla prestazione, con riferimento anche alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.C.M., secondo cui le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all'INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del *budget*, da trasmettere all'indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.

L'istanza di integrazione del *budget* verrà riscontrata dalla medesima Direzione.

L'accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN

IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: "Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma _____".

L'Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima (cfr. il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021).

L'Istituto provvederà, quindi, all'erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400,00 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità, secondo quanto stabilito nel citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 e nella circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, fino a esaurimento della provvista, salvo ulteriori successivi stanziamenti a cura della stessa Regione/Provincia autonoma e dell'accredito della provvista finanziaria anticipata. Qualora siano disponibili anche risorse statali, per i pagamenti l'INPS utilizzerà previamente dette risorse.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione/Provincia autonoma nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione della misura.

L'Istituto presenterà alla Regione/Provincia autonoma una relazione sull'utilizzo delle risorse trasferite.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi